



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione Nazionale per la Formazione Continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e definisce le competenze della stessa, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *Provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell' Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *Provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 7 agosto 2015, che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

CONSIDERATO che l'Accordo Stato-Regioni sopra richiamato procede a "riassumere e definire le regole previste per i soggetti che intendono rivolgere la domanda di accreditamento agli Enti accreditanti territoriali (regionali/provinciali) e nazionale (Commissione nazionale per la formazione continua)" e stabilisce che "le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale sono accreditate dalle Regioni, Province autonome o altri enti regionali o provinciali, appositamente delegati, del territorio di riferimento";


ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- 1) La presente Determina interpreta la portata del termine "*territorio di riferimento*" presente alla pagina 6, V capoverso, dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, in relazione all'ente accreditante cui rivolgono la domanda di accreditamento i provider erogatori di prestazioni sanitarie;
- 2) Si specifica che la locuzione "*territorio di riferimento*" è riferito solo al caso in cui le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale, abbiano una sola sede operativa ubicata in una sola regione o provincia autonoma. In tale caso, qualora l'accREDITAMENTO sia quello regionale, il territorio di riferimento è da considerarsi quello in cui insiste la sede legale, ove essa sia situata nel territorio dell'Ente Accreditante.

- 3) Nel caso in cui le aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici o privati erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale, abbiano più sedi operative ubicate in più regioni o province autonome ovvero regioni e province autonome, il territorio di riferimento potrà essere considerato anche quello nazionale: conseguentemente la richiesta di accreditamento potrà essere sottoposta alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Roma, lì

Il Segretario della Commissione nazionale
per la formazione continua in medicina

(Dott. Marco Maccari)


Il Vice Presidente
della Commissione nazionale
per la formazione continua
(dott.ssa Roberta Chersevani)

